



COMUNE DI CUNEO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI.

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento disciplina la conservazione , l’affidamento e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nel rispetto della dignità di ogni persona e delle sue convinzioni religiose e culturali, secondo i principi fissati dalla normativa vigente:
 - D.P.R. 10.09.1990, n. 285 (Ordinamento di Polizia Mortuaria);
 - Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri);
 - D.P.R. 15.07.2003, n. 254 (Disciplina della gestione dello smaltimento rifiuti sanitari).
 - Legge Regione Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri);
 - Circolare Ministero della Sanità 31-07-1998 n. 10.
2. Le relative tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

CAPO II- CREMAZIONE

Art. 2 – Conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri.

1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all’affidamento o alla dispersione.
2. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).
3. Al fine di assicurare l’identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all’esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

4. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinati dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
5. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
6. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore di minore o interdetto;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.
7. Qualora in assenza del coniuge, concorrano più parenti nello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti all'Ufficiale dello Stato Civile che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.
8. Nell'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione, nonché nel verbale di consegna dell'urna cineraria di cui all'articolo 81 del d.p.r. 285/1990, deve risultare quanto previsto dai commi 4, 5, 6, e 7.
9. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune dove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

Art. 3 – Affidamento delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della Legge Regione Piemonte n. 20/2007.
2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna stessa o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento accompagnatorio delle ceneri.
3. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite e le modalità della loro conservazione.

4. Se chi ha in consegna un'urna intende, per qualsiasi motivo rinunciarvi, è tenuto a conferirla per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto.
5. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
6. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del Comune di Cuneo, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
7. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

Art. 4 – Conservazioni delle ceneri.

1. L'urna sigillata contenenti le ceneri può essere:
 - a) **Tumulata:** la tumulazione può essere effettuata:
 - **in cellette cinerarie** singole o se vi è sufficiente capienza, anche con altri resti o ceneri come il coniuge o parente di primo grado in linea retta (genitori e figli), il convivente (convivenza da dimostrare con stato di famiglia), o secondo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle) o patrigno, matrigna e fratellastri, o affidatario se così disposto in vita dal defunto;
 - **in tomba di famiglia;**
 - **in loculo con altra salma già tumulata**, purché vi sia un grado di parentela o relazione come per la celletta cineraria.
 - b) **Inumata:**
 - 1) l'inumazione, della durata di 10 o 20 anni, è effettuata in apposita area cimiteriale.
 - 2) Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m.0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano campagna del campo.
 - 3) Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché da un identificativo numerico progressivo di fila e fossa.
 - 4) L'urna cineraria destinata all'inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.
 - 5) Il servizio di inumazione delle ceneri è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa, il cippo dovrà essere in pietra di luserna, delle dimensioni e forma indicate nello schema allegato.

Art. 5 – Luoghi di dispersione delle ceneri.

1. Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri previsti dalla Legge 130/2001, la dispersione delle ceneri è autorizzata in natura nei seguenti luoghi:
 - a) Aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
 - b) Area delimitata all'interno del Cimitero urbano che verrà appositamente predisposta;
 - c) Nel cinerario comune, all'interno del Cimitero Urbano.
2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi, anche al di fuori del territorio comunale:
 - a) In montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - b) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - c) nei fiumi;
 - d) in mare;

- e) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.
3. La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e natanti.
 4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
 5. La dispersione in aree private al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.
 6. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.
 7. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 2.
 8. I soggetti di cui al comma 6 dell'art. 2 sono tenuti a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.
 9. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

Art. 6 – Sanzioni amministrative.

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 secondo la gravità della violazione, fatta salva la sanzione penale, ove il fatto costituisca reato.
2. Le violazioni di cui all'articolo 2 della legge 130/01 sono punite con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da € 2.500,00 a € 12.500,00.
3. Il personale appositamente incaricato può procedere in qualsiasi momento a controlli anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri, nel luogo indicato dal familiare.

Art. 7 – Senso comunitario della morte.

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, realizzata attraverso una delle modalità di cui alla legge della Regione Piemonte n. 20/2007, è realizzata a spese dell'affidatario nel cimitero comunale apposita targa, individuale o collettiva, riportante i dati anagrafici del defunto, che potrà essere rimossa dopo 10 anni.
2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 8 – Procedure.

1. Per l'ottenimento dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri, il soggetto individuato in vita dal de cuius è tenuto a presentare un'apposita istanza, la quale deve contenere:
 - a) l'indicazione dei dati anagrafici e della residenza del richiedente;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - c) l'indicazione del luogo di conservazione dell'urna;

- d) la dichiarazione in ordine alla conoscenza delle norme penali in materia e delle cautele atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - e) la dichiarazione della conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna presso il cimitero del Capoluogo, nel caso in cui il soggetto affidatario intenda revocare l'accettazione dell'incarico;
 - f) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - g) la conoscenza dell'obbligo di informare l'Ufficiale di stato Civile in caso di variazione del luogo al punto c).
2. Ai fini della concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, il soggetto individuato in vita dal de cuius deve presentare apposita istanza, la quale deve contenere:
- a) I dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell'art. 2 della Legge Regione Piemonte n. 20/2007;
 - b) La dichiarazione del luogo di dispersione delle ceneri ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regione Piemonte n. 20/2007;
 - c) L'autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;

Art. 9 – Deposito provvisorio.

1. E' consentito il deposito gratuito dell'urna cineraria, per un periodo di 6 mesi, presso il Cimitero Urbano. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al cinerario comune.

Art. 10 – Strutture per il commiato.

1. Il Comune intende promuovere la realizzazione di una struttura nell'ambito della quale, su istanza dei familiari del defunto, possono tenersi cerimonie di commiato, il cui utilizzo verrà disciplinato con provvedimento della Giunta Comunale.
2. La struttura, che dovrà consentire l'accoglienza di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari, può essere utilizzata anche per l'esposizione e la veglia dei cadaveri.
3. La struttura per il commiato è in ogni caso fruibile da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, fermo restando l'obbligo previsto dalla normativa statale e regionale in capo alle strutture pubbliche e private che sono tenute a garantire il servizio di camera mortuaria al soggetto deceduto presso le medesime strutture, nel caso in cui i familiari non optino per la struttura del commiato.
4. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, la struttura deve essere in possesso di caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dalla normativa statale e regionale in materia, che si applica anche in relazione alle pratiche di rilevazione delle manifestazioni di vita.
